Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1921 — Roma - Lunedì, 4 aprile — Numero 79

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 40; semestre L. 24; trimestre L. 16
» a domicilio ed in tutto il Regno: » 45; » » 26; » » 18
All'Estero (Paesi dell'Unione postale): » 90; » » 50; » » 30
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . . L. 0,40 } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . » 0.50 } spazio di linea.
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta presso il Ministero dell'Interno*
Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno, in Roma: cent. 20 — nel Regno cent. 35 — arretrato in Roma, cent. 35 — nel Regno cent. 45 — all'Estero cent. 80
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 48, lettera a) della tariffa (allegato A) *del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale, n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1134.*

PARTE I

Atti inseriti nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia

SOMMARIO - AVVISO DI CORTE.
REGIO DECRETO *20 gennaio 1921, n. 292, che istituisce in Bologna un nuovo ufficio del registro sotto la denominazione di « Ufficio degli atti giudiziari ».*
REGIO DECRETO *20 marzo 1921, n. 330, che determina le circoscrizioni dei Collegi elettorali nelle nuove Provincie.*
REGIO DECRETO *13 marzo 1921, n. 326, che apporta modificazioni alle tariffe A e B annesse al regolamento 7 gennaio 1917, n. 749, per la stampa, distribuzione e vendita delle leggi e dei decreti del Regno.*
REGIO DECRETO *30 dicembre 1920, n. 1968, che modifica l'art, 9 di quello 10 marzo 1910, n. 151, circa le retribuzioni dovute per la stazzatura delle navi.*
REGI DECRETI *nn. 311 e 1971 riflettenti riscossione di contributi sociali ed erezione in ente morale.*

AVVISO DI CORTE

Sua Maestà il Re ha ricevuto, oggi, alle ore 11, in udienza solenne, il signor REMI KWIATKOWSKI il quale ha presentato alla Maestà Sua le lettere che lo accreditano presso questa Real Corte in qualità di inviato straordinario e ministro plenipotenziario d'Austria.

Roma, 3 aprile 1921.

Regio decreto 20 gennaio 1921, n. 292. *che istituisce in Bologna un nuovo ufficio del registro sotto la denominazione di « Ufficio degli atti giudiziari ».*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale dell'8 giugno 1919, n. 1610;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È istituito in Bologna un nuovo ufficio del registro, che assumerà la denominazione di « Ufficio degli atti giudiziari » ed avrà circoscrizione territoriale identica a quella degli altri uffici demaniali in luogo.

Art. 2.

Per effetto della istituzione di detto ufficio, sono modificate le denominazioni di quelli attuali delle successioni ed atti giudiziari, ed atti privati ed ammende in « Ufficio delle successioni » ed « Ufficio degli atti privati ».

Art. 3.

In conseguenza di tali modificazioni, i rami di servizio fra i diversi Uffici del registro della città sono ripartiti in conformità all'annessa tabella, vista d'ordine Nostro dal ministro proponente.

Art. 4.

Ai sensi e per gli effetti del penultimo comma del-

l'art. 25 del regolamento per il personale del registro del bollo e delle tasse, approvato con Nostro decreto del 18 marzo 1909, n. 158, la media delle riscossioni di ciascuno dei cinque uffici viene determinata come appresso:

A — per l'Ufficio atti pubblici e demanio:
Amministrazione delle tasse e demanio, L. 1.900.000.
Amministrazione del Fondo culto e fondo di beneficenza, L. 23.982.

B — per l'Ufficio atti privati, L. 2.160.000.

C — per l'Ufficio atti giudiziari, L 1.330.000.

D — per l'Ufficio successioni, L. 1.780.000.

E — per l'Ufficio bollo, L. 2.150.000.

Art. 5.

Il presente decreto andrà in vigore il 1° febbraio 1921.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 gennaio 1921.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA

TABELLA di ripartizione dei servizi fra i vari uffici esecutivi demaniali della città di Bologna.

Annotazione:

a) L'applicazione delle marche da bollo a tassa fissa per documenti da prodursi in giudizio compete all'Ufficio degli atti giudiziari.

b) Le marche da bollo a tassa graduale saranno somministrate agli Uffici degli atti privati, degli atti giudiziari e delle successioni soltanto fino alla fornitura dei nuovi tipi di carta per cambiali.

A

Ufficio atti pubblici e demanio.

1. Registrazione degli atti pubblici con riscossione dei relativi diritti catastali e di archivio e tasse di trascrizione ipotecaria.
2. Credito fondiario.
3. Diritti di segreteria.
4. Diritti per inserzione di atti di società.
5. Diritti di ricerche, certificati e copie dell'archivio di Stato.
6. Tassa per la monta cavalli stalloni.
7. Amministrazione dei patrimoni del demanio e dell'Asse ecclesiastico (rendite, vendite e crediti diversi).

Aziende diverse: Fondo per il culto — Fondo di religione e di beneficenza.

Demanio forestale — Fabbriceria di San Petronio — Cassa notarile.

B

Ufficio atti privati.

1. Registrazione atti privati con o senza autenticazione, atti esteri e contratti verbali con riscossione dei diritti catastali e di archivio e delle tasse di trascrizioni ipotecarie.
2. Riscossione di diritti su certificati, copie ed estratti di catasto e di mappa, compreso lo scritturato.
3. Tasse sugli automobili, motocicli, autoscafi e velocipedi con le multe ed ammende relative.
4. Depositi per adire agli incanti e per spese contrattuali.
5. Marche per verificazione di pesi e misure e per saggio di metalli preziosi.
6. Vendita di valori bollati di ogni specie (ad eccezione delle fascette per profumerie e specialità medicinali, delle fascette per vini, liquori ed acque minerali in bottiglie e delle marche per tasse sulla vendita o consumo di merci, derrate ed altri oggetti considerati di lusso) al pubblico ed ai distributori secondari, come da elenco.
7. Entrate eventuali per detti servizi.

Aziende speciali: Cassa notarile.

C

Ufficio delle successioni.

1. Tasse sulle successioni con riscossione dei diritti catastali e delle tasse di trascrizione ipotecaria.
2. Tasse sulle manimorte.
3. Tasse sulle licenze di caccia e porto d'armi.
4. Vendita di valori bollati d'ogni specie al pubblico ed ai distributori secondari, come da elenco, ad eccezione delle fascette e marche indicate al n. 6 della lettera *B*.
5. Entrate eventuali diverse per detti servizi.

D

Ufficio degli atti giudiziari.

1. Registrazione degli atti giudiziari con riscossione dei diritti catastali di archivio e della tassa di trascrizione ipotecaria.
2. Tassa di bollo sulle sentenze e sui provvedimenti di volontaria ed onoraria giurisdizione.
3. Tassa di bollo sulle sentenze e sui decreti penali.
4. Tassa a debito.
5. Tasse di concessioni governative portate dalla tabella annessa alla legge testo unico approvato col decreto Luogotenenziale 6 gennaio 1918, n. 135, e successive modificazioni, ad eccezione della tassa sulle licenze di caccia e di porto d'armi.
6. Tasse scolastiche.
7. Pagamento di spese di giustizia civile e penale.
8. Riscossione delle multe e spese.
9. Diritti per significazione di atti all'estero.
10. Depositi per ricorsi in Cassazione.
11. Vendita di valori bollati di ogni specie, al pubblico, alle cancellerie giudiziarie ed ai distributori secondari, come da elenco, ad eccezione delle fascette e marche indicate al n. 6 della lettera *B*.
12. Entrate eventuali per detti servizi.

Aziende speciali: Cassa nazionale di previdenza per la invalità e vecchiaia degli operai.

E

Ufficio del bollo.

1. Tasse in surrogazione del bollo e registro (negoziazione, circolazione, anticipazione su depositi, assicurazioni diverse e capitali esteri).
2. Bollazione a punzone.
3. Visto per bollo.
4. Assicurazioni marittime e quietanze di sinistri.
5. Tasse di bollo e relativo contributo di beneficenza sui biglietti d'ingresso nei teatri, cinematografi, stabilimenti balneari ed idroterapici e negli altri luoghi in cui si danno spettacoli e trattenimenti pubblici.
6. Tassa di bollo sulla vendita di gioielli ed altri oggetti preziosi.
7. Tasse di bollo sulle profumerie e specialità medicinali, sui vini e liquori e sulle acque minerali in bottiglie.
8. Tasse di bollo sulle inserzioni nei giornali, riviste, ecc.
9. Tasse di bollo sui biglietti delle tramvie e delle linee automobilistiche.
10. Tasse di bollo in genere riscuotibili in modo virtuale.
11. Tasse di bollo sul prezzo di vendita o di consumo di merci, derrate, somministrazione di oggetti considerati di lusso.
12. Vendita di valori bollati di ogni specie al pubblico ed ai distributori secondari, come da elenco, compresi i foglietti o le

marche per contratti di borsa e le marche turistiche e fascetto per polveri piriche

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro delle finanze
FACTA.

Regio decreto 20 marzo 1921, n. 330, *che determina le circoscrizioni dei Collegi elettorali nelle nuove Provincie.*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto l'art. 130 del testo unico della legge elettorale politica, approvato con R. decreto 2 settembre 1919, n. 1495;

Veduto l'art. 3 del testo unico della legge elettorale politica per le nuove Provincie del Regno, approvato con R. decreto 18 novembre 1920, n. 1655;

Veduto l'art. 1 del R. decreto 30 dicembre 1920, n. 1861;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per le prime elezioni generali politiche nelle nuove Provincie, le circoscrizioni dei collegi elettorali e le designazioni dei rispettivi capoluoghi nonchè la determinazione del numero dei deputati sono stabilite nella unita tabella, vidimata, d'ordine Nostro, dal ministro proponente.

Art. 2.

Con decreto del presidente del Consiglio dei ministri saranno adattate, in quanto necessario, al collegio uninominale di Zara le norme sul procedimento elettorale contenute nel R. decreto 18 novembre 1920, n. 1655.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 marzo 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

Tabella delle circoscrizioni elettorali designazione dei rispettivi capoluoghi e numero dei deputati per Collegio.

I Collegio: Le città statutarie di Rovereto e di Trento, i distretti politici di Ampezzo, Borgo, Cavalese, Cles, Mez. lombardo, Primiero, Riva, Rovereto, Tione, Trento, il distretto giudiziario di Marebbe-Enneberg (distretto politico di Brunico) e i comuni di Ortisei, Santa Cristina e Selva in Val Gardena (distretto politico di Bolzano).

Capoluogo: Trento.

Numero dei deputati: sette.

II Collegio: La città statutaria di Bolzano e i distretti politici di Bolzano (meno i tre Comuni inclusi nel Collegio I), Bressanone, Brunico (coi comuni annessi del distretto politico di Lienz e meno il distretto giudiziario di Marebbe-Enneberg), Merano e Silandro-Schlanders (coi Comuni annessi del distretto politico di Landeck).

Capoluogo: Bolzano.

Numero dei deputati: quattro.

III Collegio: Trieste città-provincia.

Capoluogo: Trieste.

Numero dei deputati: quattro.

IV Collegio: La provincia di Gorizia e Gradisca con i territori annessi delle provincie di Carinzia e Carniola.

Capoluogo: Gorizia.

Numero dei deputati: cinque.

V Collegio: La provincia d'Istria (meno le frazioni non annesse).

Capoluogo: Parenzo.

Numero dei deputati: sei.

VI Collegio: Zara e Lagosta con le frazioni di territorio dalmato annesso.

Capoluogo: Zara.

Numero dei deputati: uno.

Numero totale dei deputati per le nuove Provincie: ventisette.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il presidente del Consiglio dei ministri
GIOLITTI.

Regio decreto 13 marzo 1921, n. 326, *che apporta modificazioni alle tariffe A e B annesse al regolamento 7 gennaio 1917, n. 749, per la stampa, distribuzione e vendita delle leggi e dei decreti del Regno.*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il regolamento approvato con il decreto Luogotenenziale 7 gennaio 1917, num. 749, concernente la stampa, distribuzione e vendita delle leggi e dei decreti del Regno, in edizione ufficiale;

Udito il Consiglio di Stato, in adunanza generale;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per l'interno e del ministro guardasigilli, segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto col ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Ai prezzi di L. 0,560, di L. 0,280 e di L. 0,140, indicati nella seconda voce della tariffa *A*, annessa al regolamento approvato con il decreto Luogotenenziale 7 gennaio 1917, n. 749, sono sostituiti rispettivamente quelli di L. 0,800, di L. 0,400 e di L. 0,200.

I prezzi della composizione e tiratura delle stampe di testo, indicati nella tariffa *B*, prima parte; quelli della composizione e tiratura dei modelli, indicati nella tariffa *B*, seconda parte, e quelli della lineatura ad acquarello, indicati nella tariffa *C*, annesse al predetto regolamento, sono raddoppiati.

Art. 2.

Il presente decreto avrà attuazione dal 1° luglio 1920.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 marzo 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — FERA — FACTA.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

Regio decreto 30 dicembre 1920, n. 1968, *che modifica l'art. 9 di quello 10 marzo 1910, n. 151, circa le retribuzioni dovute per la stazzatura delle navi.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il regolamento per l'esecuzione del Codice per la marina mercantile, approvato con Regio decreto 20 novembre 1879, n. 5166 (serie 2ª), titolo secondo, capo VII, sez. III e IV;

Visto il Regio decreto 10 marzo 1910, n. 151;

Riconosciuta la opportunità di aumentare, tenendo conto della generale elevazione delle mercedi e del costo della vita, la retribuzione per la stazzatura delle navi;

Sentito il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro per l'industria e il commercio, di concerto coi ministri del tesoro, delle finanze, della marina e della giustizia e affari del culto;

Abbiamo decretato e decretiamo

Art. 1.

All'art. 9 del R. decreto 10 marzo 1910, n. 151, è sostituito il seguente:

« Le retribuzioni dovute per la stazzatura delle navi, sono pagate direttamente dai proprietari, armatori o capitani, o dai loro rappresentanti, ai periti stazzatori nell'ufficio di porto, e sono regolati dalla seguente tariffa:

A) per la stazzatura eseguita in base alla regola prima delle vigenti norme per la stazzatura delle navi (articoli 5 e 19 del regolamento approvato con decreto Luogotenenziale 27 gennaio 1916, n. 202).

1. Se si tratti di nave a vapore o motonave da carico: L. 0,48 per ogni tonnellata di stazza lorda fino a 500 tonnellate; L. 0,24 per ogni tonnellata di stazza lorda oltre le 500 e fino a 2000 tonnellate; L. 0,16 per ogni tonnellata di stazza lorda oltre le 2000 e fino a 5000 tonnellate; L. 0,08 per ogni tonnellata di stazza lorda oltre le 5000 tonnellate;

2. Se si tratti di nave a vapore o motonave per trasporto di passeggeri: L. 0,64 per ogni tonnellata di stazza lorda fino a 500 tonnellate; L. 0,32 per ogni tonnellata di stazza lorda oltre le 500 e fino a 2000 tonnellate; L. 0,20 per ogni tonnellata di stazza lorda oltre le 2000 e fino a 4000 tonnellate; L. 0,12 per ogni tonnellata di stazza lorda oltre le 4000 e fino a 7000 tonnellate; L. 0,08 per ogni tonnellata di stazza lorda oltre le 7000 tonnellate.

3. Se si tratti di navi a vapore o motonavi destinate promiscuamente al carico di merci e al trasporto di passeggeri, si applica la media delle tariffe indicate ai precedenti paragrafi 1° e 2°.

4. Se si tratti di navi a vela: la misura stabilita per le navi a vapore e motonavi è diminuita del 30 0/0.

In ogni caso la retribuzione non potrà essere inferiore a lire cento:

B) Per una stazzatura eseguita in base alla regola seconda (art. 21 del citato regolamento); lire venti.

C) Per una stazzatura eseguita in base alla regola terza od abbreviata (articoli 22 e 24 del citato regolamento) un quinto della misura stabilita per le stazzature eseguite in base alla regola prima, con un minimo di lire trenta.

D) Per una stazzatura di mercanzie sopra coperta (art. 20 del citato regolamento) e del volume fittizio massimo che può essere occupato da merci sopra coperta: lira cinquanta. Questa retribuzione è corrisposta quando la misurazione avvenga isolatamente, e indipendentemente da quella della nave, mentre che se essa avvenga contemporaneamente alla misurazione della nave, le due stazze sono riunite in una sola, per la quale spetta al perito stazzatore una unica retribuzione calcolata come alle lettere *A*) e *C*).

I periti stazzatori hanno diritto al rimborso del biglietto di viaggio in prima classe e della spesa di vettura incontrata per via ordinaria e ad una diaria di lire quaranta quando siano chiamati ad esercitare le loro funzioni fuori della loro residenza.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — ALESSIO — MEDA — FACTA — SECHI — FERA.

Visto, Il guardasigilli: FERA.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti decreti:

N. 311. Regio decreto 13 marzo 1921, col quale, sulla proposta del ministro dell'agricoltura, al Consorzio Irriguo Longano con sede in Isernia (Campobasso), viene accordata la facoltà di riscuotere i contributi dei soci con i privilegi e nelle forme fiscali.

N. 1971. Regio decreto 7 novembre 1920, col quale, sulla proposta del ministro dei lavori pubblici, la Federazione dei consorzi idraulici e delle bonifiche private delle provincie Venete e del Mantovano, viene eretta in Ente morale e regolata dallo statuto deliberato il 31 maggio 1913, modificato nelle adunanze dell'assemblea generale dei consorziati in data 18 settembre 1919 e 10 luglio 1920, con la riserva che l'ultimo capoverso dell'art 3 va inteso nel senso che la sostituzione del nuovo Ente ai singoli componenti non sarà ammessa nei rapporti dello Stato, per l'emanazione di atti d'impero.